



**AREA FUNZIONAMENTO**  
**Segreteria Organi di Giustizia**

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM

Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410

[giustizia@federmoto.it](mailto:giustizia@federmoto.it)

[giustizia@pec.federmoto.it](mailto:giustizia@pec.federmoto.it)

Proc. n. 3/22

Dec. n. 4/22

Il giorno 12 maggio 2022 presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano 70,

**IL TRIBUNALE FEDERALE**

composto da:

Avv. Luigi Musolino - Presidente

Avv. Paolo De Matteis - Componente

Avv. Claudio Fiorentino - Componente

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

sul deferimento di :

**1) GAMBINI Massimo**, nato *omissis* e residente *omissis*, tesserato 2022 con il M.C. "SALERNO" con tessera n. 22015289;

**2) TIANO Giovanni**, nato *omissis* e residente *omissis*, tesserato e licenziato 2022 con il M.C. "CUMARICAMBIKE" (del quale è VICE PRESIDENTE) con tessera n. 22011251 e licenza Fuoristrada n° 0001287A°; iscritto all'Albo dei Tecnici federali della FMI, cod. 01012, con la qualifica di "Tecnico Sportivo di 1° livello";

**incolpati di:**

**il 1°, GAMBINI Massimo**, di violazione dell'art. 8 RdG, perché in data 22 marzo 2022 pubblicava sul proprio profilo facebook "Massimo GAMBINI" un post visibile a tutti nel quale inseriva una foto evidenziando con due frecce il presidente del Co.re. Campania **Franco MASTROIANNI** ed il consigliere del medesimo Co.re. **Antonino SCHISANO** definendoli "**due campioni di ipocrisia ed incapacità**" e facendo altresì riferimento al logo FMI che entrambi avevano sul proprio abbigliamento federale come "**le stelle da sceriffo**", definendo inoltre i componenti tutti del Co.re. Campania "**ignavi**" con l'espresso invito rivolto loro "**DIMETTETEVI FATE PIU'BELLA FIGURA**".

**Con la recidiva ex art. 49 comma 2 lettera b) essendo stato già condannato con decisione del Tribunale federale n.1/19 del 4 marzo 2019;**

**il 2°, TIANO Giovanni**, di violazione dell'art. 15 lettera a) del Codice Etico, a lui applicabile in quanto pur essendo tecnico federale di 1° livello (iscritto nel relativo Albo dal 12 ottobre 2021) approvava pubblicamente il suddescritto post fb apponendovi un "like" e ciò faceva utilizzando il profilo fb "**TIANO MxSchool**" da lui aperto e comunque a lui riconducibile, atteso che nel medesimo profilo aveva pubblicato il proprio attestato di superamento dei corsi per tecnico federale di 1° livello e la lettera con la quale il presidente federale gli comunicava l'iscrizione nell'Albo.

## **Svolgimento del processo**

Con provvedimento del 4 aprile 2022, il Procuratore Federale disponeva il deferimento di GAMBINI Massimo e TIANO Giovanni al competente organo di giustizia di primo grado per gli illeciti disciplinari indicati in epigrafe.

Seguiva decreto ex art. 87 R.d.G. del 05.04.2022, a mezzo del quale veniva disposta la citazione di entrambi per l'udienza del 12 maggio 2022, con notifiche regolarmente effettuate a mezzo pec.

All'udienza del 12 maggio 2022, presenziavano i deferiti, che a seguito dell'apertura del dibattimento erano ammessi a rendere dichiarazioni.

In sede di discussione finale il Procuratore federale formulava le proprie conclusioni chiedendo applicarsi al GAMBINI, la sanzione del ritiro della tessera per mesi 9 (mesi 6 di inibitoria aumentati di 1/3 in ragione della recidiva) e al TIANO, la sanzione dell'ammonizione con diffida.

Il Tribunale si pronunciava come da dispositivo, riservando il deposito della motivazione della sentenza in giorni 10.

## **Motivazione**

All'esito delle evidenze acquisite, dovrà pervenirsi a declaratoria di responsabilità del GAMBINI in ordine all'illecito ascritto in rubrica, mentre non appare ragguagliata la soglia della responsabilità in capo al TIANO, in correlazione alla violazione all'art. 15 lettera a) del Codice Etico per aver apposto un "like" di interazione rispetto al commento facebook del co-deferito.

Va di premessa che la pubblicazione da parte del GAMBINI sul proprio profilo facebook, di un gruppo di cinque fotogrammi correlati ad un unico commento per meglio contestualizzare, enfatizzare e articolare quella che deve intendersi e qualificarsi come una vera e propria invettiva, invale a ragguagliare effetti di divulgazione di tali contenuti, per via dell'esposizione ad una pluralità di contatti, non esclusi in evidenza tesserati FMI.

Rispetto alla rivendicazione del deferito di aver operato nel lecito, ossia entro il perimetro del diritto di critica consentito a fronte della perdurante inerzia dei dirigenti federali preposti all'organizzazione di eventi e cerimonie di premiazione in ambito regionale (tratto a dire del GAMBINI distintivo del periodo in cui lui era in carica quale Presidente del Co.re. Campania), rilevasi come il parametro di offensività previsto all'art. 8 R.d.G. acceda ad una soglia più sensibile rispetto a quella della diffamazione in ambito penale, essendo più stringenti limitazioni alla libertà di espressione e critica sportiva giustificate al cospetto del vincolo gravante sui tesserati in ragione dell'appartenenza alla propria federazione sportiva.

Orbene, parametrando l'offensività qui in disamina all'illecito all'art. 8 R.d.G. ed essendo rivolta l'invettiva del GAMBINI nei confronti di soggetti rivestiti di qualifica federale, apostrofati come "campioni di ipocrisia ed incapacità", è indubbio che tali espressioni esondino dal limite consentito, trascinando in espressioni di dileggio, peggiorato dalla modalità spiacevole di rimarcare i destinatari delle offese mediante frecce di colore rosso vergate nella foto di gruppo pubblicata in migliore evidenza nella bacheca facebook (la prima delle cinque), così a individuare le persone del Presidente Mastroianni e del Consigliere del Co.re. Campania Schisano.

Ad aggravare il contesto di denigrazione, di per sé offensivo, vi è il riferimento all'abbigliamento federale indossato dai due diretti destinatari degli epiteti, correlandosi l'espressione "stelle da sceriffo" inequivocabilmente al logo della FMI in bella evidenza sui giacconi sportivi dei due, con la conseguenza di orientare il giudizio di disvalore implicato dalle attribuzioni di "ipocrisia" e "incapacità" proprio all'attività istituzionale svolta dai dileggiati, con evidenti ricadute reputazionali sulla federazione di appartenenza.

*Ad abundantiam* e ai fini della quantificazione dell'inibitoria applicabile ex art. 21 lettera h) R.d.G., si aggiunge che il rischio di andare incontro a un deferimento, era stato prospettato al GAMBINI con facile previsione da uno dei commentatori "a caldo" del post, cui il deferito replicava ostentando noncuranza per ogni paventata reazione della Giustizia Sportiva.

Ciò per cui, in mancanza totale di respiscenza, e in pervicacia di un atteggiamento ostinatamente rivendicato nella convinzione di essere nel giusto (tanto, sia in fase di indagini che nel corso del dibattimento), appaiono a questo Tribunale condivisibili le richieste del Procuratore Federale, che andranno accolte in toto, anche in ordine all'applicazione della recidiva, confermandosi il soggetto agli effetti previsti all'art. 49 comma 2 lettera b) R.d.G., già in passato attinto del ritiro della tessera per anni uno e mesi 4, con decisione nr. 1/2019 adottata da questo stesso Tribunale.

Venendo alla posizione di TIANO Giovanni, andrà tenuto presente che lo stesso, rivestendo la qualifica di tecnico federale, si è limitato a postare un "like" di interazione ad una sola delle fotografie facenti parte del gruppo delle cinque postate dal co-deferito: più nello specifico, quella avente ad oggetto il tesserino di iscrizione del GAMBINI alla FMI per l'anno in corso 2022.

Risulta addotto dal TIANO a scusante in sede di memorie difensive con argomenti maggiormente circostanziati in sede di udienza, di non aver letto fino in fondo il post e dunque non essersi soffermato ad analizzarne il contenuto, essendo stato cliccato distrattamente il "like" in riferimento al solo fotogramma della tessera del GAMBINI.

La possibilità che il deferito possa aver attivato l'interazione casualmente, dopo aver aperto su "scheda", uno specifico tra i cinque fotogrammi, correlandosi il "like" *sic et simpliciter* alla tessera "member" del GAMBINI caricata in effige, rende la condotta del deferito sprovvista di colpevolezza in carenza di ulteriori riferimenti (sia pur indiziari impliciti o espliciti) idonei a rendere declinato il consenso espresso via social, in correlazione al commento denigratorio del GAMBINI, in definitiva, non potendo affermarsi in certezza che l'esternazione di compiacimento del TIANO fosse riferita ai commenti offensivi postati dal GAMBINI nei confronti di terzi tesserati.

In conclusione, e sulla scorta delle considerazioni che precedono, andrà irrogata a GAMBINI Massimo la sanzione del ritiro della tessera per la durata di mesi 9 (periodo di inibizione "base" di mesi 6 maggiorato di 1/3 in ragione della recidiva contestata), andando mandato TIANO Giovanni assolto,

perché il fatto non costituisce illecito disciplinare.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, letti gli artt. 8, 29, 49.2 lett. b) e 93 del Regolamento di Giustizia e l'art. 15 lett. a) del Codice Etico, dichiara:

**1) GAMBINI Massimo**, nato *omissis* e residente *omissis*, tesserato 2022 con il M.C. "SALERNO" con tessera n. 22015289;

**responsabile dell'illecito contestato e, per l'effetto, gli applica la sanzione del ritiro della tessera per mesi 9 (nove). Fine sanzione 12 febbraio 2023.**


**Assolve:**

**2) TIANO Giovanni**, nato *omissis* e residente *omissis*, tesserato e licenziato 2022 con il M.C. "CUMARICAMBIKE" (del quale è VICE PRESIDENTE) con tessera n. 22011251 e licenza Fuoristrada n° 0001287A°; iscritto all'Albo dei Tecnici federali della FMI, cod. 01012, con la qualifica di "Tecnico Sportivo di 1° livello";

**perché il fatto non costituisce illecito disciplinare.**

Depositata il 19 maggio 2022

Avv. Claudio Fiorentino  
Giudice estensore  


Avv. Luigi Musolino  
PRESIDENTE T. F.  


Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

Gambini Massimo;  
Tiano Giovanni;  
Procuratore Federale;  
Presidente Federale;  
Segretario Generale;  
Gruppo Ufficiali Esecutivi;  
Gruppo Commissari di Gara;  
Settore Tecnico;  
Ufficio Tesseramento;  
Ufficio Licenze;  
Ufficio Fuoristrada;  
Co. re. Campania;  
Motoclub di appartenenza dei medesimi;  
Ufficio Stampa F.M.I.

**Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.**